

# **CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA**

## **REGOLAMENTO PROVA FINALE**

(ai sensi della Delibera del Senato Accademico del 06/11/2012, approvato con delibera del CCS in Ingegneria Meccanica del 12.02.2013, modificato con delibera del CCS in Ingegneria Meccanica del 23.05.2014)

### **Art.1 - Modalità di svolgimento della prova finale**

Ai sensi dell'art.29, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una prova finale.

In coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studi, la prova finale ha l'obiettivo di accertare le capacità dello studente di operare una sintesi o un approfondimento di tematiche inerenti il Corso di Laurea, attraverso la stesura di un breve elaborato scritto e l'esposizione dello stesso alla Commissione di Laurea.

La prova finale si svolge nel corso di ogni anno accademico secondo quanto stabilito nel Calendario Didattico annuale della Struttura didattica competente in merito.

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata per la sessione di laurea, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi ad eccezione dei CFU assegnati alla prova finale. Entro tale data deve inoltre consegnare alla Segreteria Studenti una copia digitale dell'elaborato e alla Segreteria del Corso di Studi una copia cartacea e una digitale.

### **Art.2 - Modalità di accesso alla prova finale**

Su invito del Coordinatore del CCS, i Docenti afferenti al Corso di Laurea, entro 30 giorni dall'inizio dell'anno accademico, comunicano al Coordinatore almeno 3 temi per lo svolgimento dell'elaborato breve per i quali si propongono come relatori. Il Coordinatore rende pubblico l'elenco mediante pubblicazione sul sito web del Corso di Studio. Nel corso dell'anno potranno essere assegnati, in accordo o su sollecitazione degli studenti, temi diversi da quelli contenuti nell'elenco.

Lo studente deve sottoporre all'approvazione del CCS l'argomento dell'elaborato, concordato con un docente (Professore o Ricercatore) che svolge la funzione di relatore, almeno 4 mesi prima della presumibile sessione di laurea. Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio, il Presidente del CCS provvede alla sua sostituzione, sentito lo studente.

Il relatore dell'elaborato breve deve essere un docente, anche a contratto, appartenente al Consiglio di Corso di Studio di iscrizione dello studente oppure un docente di un insegnamento scelto dallo studente all'interno della sezione "a scelta dello studente".

Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio presso la Facoltà per qualsiasi ragione, il Preside (Coordinatore di CCS) provvede alla sua sostituzione sentiti il Dipartimento di riferimento e lo studente. Una apposita Commissione giudicatrice valuterà l'elaborato breve consegnato dallo studente nei termini previsti dal Regolamento.

Il relatore può avvalersi dell'ausilio di altro professore, ricercatore, professore a contratto, assegnista di ricerca, dottorando o esperto esterno, che assume la funzione di correlatore.

### **Art.3 - Caratteristiche dell'elaborato breve**

L'elaborato breve costituisce una sintesi o un approfondimento di una tematica del Corso di Laurea e può avere anche carattere progettuale.

L'elaborato dovrà essere scritto in carattere Times New Roman, 12 punti con interlinea 1,5 e 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3,5 cm al bordo sinistro. L'elaborato, comprensivo di tabelle, grafici, figure e bibliografia, non dovrà superare le 30 cartelle. Per l'esposizione dello stesso alla Commissione di Laurea il candidato dispone di un tempo massimo di 10 minuti e potrà utilizzare un massimo di 10 slides in Power Point.

L'elaborato, o parte di esso, può essere svolto anche presso altre istituzioni e aziende, pubbliche o private, italiane o straniere, accreditate dall'Ateneo di Palermo.

#### **Art.4 - Commissione di Laurea**

La Commissione giudicatrice della prova finale, abilitata al conferimento della Laurea, è nominata dal Coordinatore del CCS interessato e sono composte da 7 componenti effettivi tra Professori, di ruolo o fuori ruolo, e Ricercatori.

Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere, oltre ai componenti effettivi, anche 3 componenti supplenti.

I componenti effettivi, eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di laurea, devono comunicare per iscritto al Coordinatore del CCS le motivazioni della loro assenza almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta, al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Coordinatore del CCS o da un suo delegato.

Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche professori a contratto ed esperti esterni.

#### **Art.5 - Determinazione del voto di Laurea**

La votazione iniziale (di ammissione alla prova finale) si ottiene come somma dei seguenti valori:

- media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami, con peso i CFU assegnati all'insegnamento, ed espressa in centodecimi. Da tale media sono esclusi i voti di discipline non caratterizzanti per 18 CFU e dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline, eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".
- Un punteggio massimo di 3 punti nella misura di 0,5 punti per ciascuna lode.

La Commissione dispone dei seguenti punteggi aggiuntivi:

- un punto da assegnare al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di visiting student, a condizione che lo studente abbia conseguito, nell'ambito dei suddetti programmi, almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Facoltà, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio, pratico o applicativo della Facoltà.
- due punti da assegnare al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).

La votazione finale è data dalla somma della votazione iniziale, degli eventuali punteggi aggiuntivi e del punteggio espresso dalla Commissione sull'elaborato breve presentato dal candidato (da 0 a 7). Ciascun componente della Commissione esprime, in modo palese, un voto da 0 a 7, il punteggio attribuito all'elaborato è la media dei punteggi di ciascun componente. Il voto di laurea finale sarà arrotondato all'intero più vicino.

In caso di pieni voti assoluti la Commissione può concedere la lode. La proposta può essere formulata da uno dei componenti della Commissione e deve essere deliberata all'unanimità. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale non sia inferiore a 102/110.

**Art.6 - Norme transitorie**

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla sessione estiva dell'A.A. 2013/2014.